



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 49 del **30.05.2013**

OGGETTO: Tribunale di Taranto – Sez. lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte dell'ex dip. Gentile Bonaventura. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che con ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte dell' ex dipendente Gentile Bonaventura notificato a questo Ente in data 23/10/2012 ed assunto al protocollo generale in pari data al n. 24303, assistito e difeso dagli avv.ti Sergio Prete e dall'Avv. Andrea Capobianco, ha adito il Tribunale di Taranto – sez. Lavoro, affinché proceda ad:

“.....**1) Accertare e dichiarare** che il ricorrente ha svolto mansioni superiori ricadenti nella categoria B posizione economica B3 per l'arco temporale 1/12/2004 – 31/12/2011 e, per l'effetto, condannare parte resistente alla pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive comprensive sino al saldo effettivo di rivalutazione monetaria ed interessi, a decorrere dal 2004; **2) condannare** parte resistente al pagamento delle spese. e onorari del presente giudizio, con Cap, IVA e 12,5%, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori chi si dichiarano antistatali; **3) dichiarare** esecutiva l'emananda sentenza.....”.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, dott.ssa E. Palma, ha fissato, in data 11/10/2012, l'udienza di discussione per il giorno 20/6/2013, alle ore 09,30, con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

CONSIDERATO che dalla descrizione dei fatti sembrano sussistere elementi tali da rendere necessario ed opportuno costituirsi nel giudizio di che trattasi per la tutela degli

interessi di questo Ente, quali la prescrizione dei crediti vantati ovvero la richiesta di mansioni di cat. B – posizione economica B3 non giustificata.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Maria De Vincenzo, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, alla Via Principe Amedeo, n. 26.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”*.

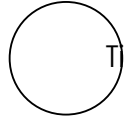
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, con ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte dell'ex dipendente Gentile Bonaventura notificato a questo Ente in data 23/10/2012 ed assunto al protocollo Generale in pari data al n. 24303, assistito e difeso dagli avv.ti Sergio Prete e dall'Avv. Andrea Capobianco;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Maria De Vincenzo, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, alla Via Principe Amedeo, n. 26;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

F.to Avv. Giovanni GUGLIOTTI



Timbro
